



**COMUNE DI BOGOGNO
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 26.08.2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E ASSIMILAZIONE DEI CONTENUTI DEI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI ALLE ZONE TERRITORIALI OMogenee A O B COSÌ COME DEFINITE AI SENSI DEL D.M. 2 APRILE 1968 N. 1444
CIG: Z932E0DFA6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

Dato atto che allo stato attuale risultano vigenti nell'ambito del territorio comunale di Bogogno i seguenti strumenti urbanistici generali:

- P.R.G.C. variante strutturale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 15-4840 del 31.10.2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 15.11.2012;
- Variante Parziale 1 al P.R.G.C. Vigente approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.09.2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 09.10.2014;

Considerato che:

- con l'entrata in vigore della Legge Urbanistica Regionale 5 dicembre 1977 n.56, la pianificazione nella Regione Piemonte ha abbandonato la modalità di classificazione del territorio secondo i criteri della cosiddetta zonizzazione per aree omogenee, introdotta nella legislazione nazionale a seguito dell'approvazione della legge 6 agosto 1967 n.765, e precisamente mediante uno dei suoi decreti attuativi DM 2 aprile 1968 n.1444;
- conseguentemente, gli strumenti urbanistici vigenti sopra richiamati risultano redatti e approvati ai sensi della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i., con criteri di disciplina dell'uso del suolo attraverso “*prescrizioni topograficamente e normativamente definite*” e non attraverso l'identificazione di “*zone territoriali omogenee*” come definite dal D.M. n. 1444/68, che costituisce, a tutt'oggi, il riferimento normativo in materia per la individuazione di tali zone;

Dato atto che:

- nel corso del tempo, numerose disposizioni legislative nazionali, su diverse tematiche attinenti il territorio, hanno continuato ad utilizzare la classificazione delle “*zone territoriali omogenee*”, determinando notevoli problemi interpretativi nella individuazione, con criterio analogico, delle originarie aree omogenee con le classificazioni d'uso del suolo presenti negli strumenti urbanistici comunali;
- in particolare, con la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n.160) è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall'imposta linda (c.d. “*bonus facciate*”) pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 1, commi da 219 a 224);
- per avere diritto al bonus facciate, pertanto, è necessario che “*gli edifici siano ubicati nelle zone A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L'assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti*”;

Considerato inoltre che la Regione Piemonte, con le disposizioni correlate alla cosiddetta “*Urbanistica Senza Carta (USC)*”, e in particolare con la Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 44-8769, per le varianti di adeguamento obbligatorio alla normativa nazionale e regionale, ha disposto che, tra gli elaborati di progetto dei Piani Urbanistici a scala locale, venga prodotto anche un elaborato che, con riferimento alle c.d. “*zone territoriali omogenee*”, dia conto dei riferimenti, nelle classificazioni di uso del suolo, a quanto previsto all'art.2 del DM 1444/1968;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere, per tutte le motivazioni e considerazioni fin qui esposte, alla individuazione delle aree di tipologia A e B redigendo per queste una carta di confronto tra i contenuti del PRGC nella versione vigente con le tipologie di zona contemplate nell'art.2 del DM 1444/1968;

Considerato che non è possibile procedere con personale di questa Amministrazione in quanto il servizio tecnico comunale dispone di un unico tecnico incaricato e all'interno dell'ente non vi sono figure professionali specifiche dotate delle necessarie competenze in materia urbanistica;

Verificato che l'arch. Mauro Vergerio con studio in Via Garibaldi, 10 a Omegna C.F. VRG MRA 56C01 L746D specializzato in urbanistica dispone delle competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dall'arch. Mauro Vergerio con studio in Via Garibaldi, 10 a Omegna C.F. VRG MRA 56C01 L746D il 25.08.2020 prot. 3420 che prevede una spesa complessiva pari ad €. 1.800,00 al netto di CNPAIA esente IVA in quanto beneficiario del regime forfettario per l'anno 2020;

Vista la regolarità contributiva dell'arch. Mauro Vergerio con studio in Via Garibaldi, 10 a Omegna C.F. VRG MRA 56C01 L746D espressa da Inarcassa con nota prot. 1480070 del 26-08-2020 allegata al presente atto;

Visto l'art. 32, comma 2, del Decreto Lgs. N.50 del 18/04/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti provvedano con un atto ad individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'articolo 36, commi 1 e 2, lettera a), che prevede per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

Ritenuto che l'affidamento diretto, in luogo della procedura di selezione e verifica dei curricula, garantisca un notevole risparmio di tempo, affidando inoltre l'incarico al professionista con documentata esperienza e competenza tecnica.

Visto il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori servizi e forniture art. 36 comma 2 lett. a, b) e c) - Dlgs. 50/2016 approvato con D.di C.C. n. 27 del 30.07.2018, in particolare l'art. 5 comma 2 che prevede per affidamenti superiori a 1.000,00 €. ed inferiori a 40.000,00 €. il ricorso prioritario all'elenco professionisti presente su ASMECOMM;

Visto l'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

D E T E R M I N A

1. Di effettuare uno storno dal codice 01.06.01.03 capitolo 778 dell'importo di €. 400,00 a favore del codice 01.06.01.03 capitolo 775;
2. Di affidare all'arch. Mauro Vergerio con studio in Via Garibaldi, 10 a Omegna C.F. VRG MRA 56C01 L746D, l'incarico per servizio di verifica e assimilazione dei contenuti dei vigenti strumenti urbanistici comunali alle zone territoriali omogenee A o B così come definite ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, alle condizioni esposte nel preventivo prot. 3420 del 25.08.2020, allegato al presente atto;
3. Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad €. 1.872,00 cassa previdenziale compresa, esente IVA in quanto beneficiario del regime forfettario per l'anno 2020 al codice 01.06.01.03 capitolo 775 del bilancio 2020-2022 anno 2020;
4. Di dare atto, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che l'obbligazione diverrà esigibile per l'intera somma impegnata entro il 31 dicembre 2020;

5. Di provvedere alla successiva liquidazione dietro presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Marco Turetta

ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2020/406

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
F.TO Ferrari Rag. Marta

N. REG. PUB. _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, lì

IL MESSO COMUNALE